



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2014 (26.03)
(Or. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0091 (COD)**

**6745/1/14
REV 1**

**CODEC 492
ENFOPOL 47
PE 92**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, dal 24 al 27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Augustin DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA (PPE - ES), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 228 emendamenti (emendamenti 1-228) alla proposta di regolamento. Sono stati inoltre presentati altri otto emendamenti: sei da parte del gruppo politico PPE (emendamenti 229-234) e due da parte del gruppo politico GUE/NGL (emendamenti 235-236).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 24 febbraio 2014, e:

- ha sottolineato che, per la prima volta dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno congiuntamente una decisione, secondo la procedura legislativa ordinaria, sul regolamento proposto che istituirà la struttura riveduta, il funzionamento, il campo d'azione e i compiti di Europol;
- ha osservato che l'operato svolto ha richiesto un intenso impegno e molti incontri con tutte le parti interessate al fine di definire la posizione del Parlamento, sostenuta all'unanimità dalla commissione competente;
- ha sottolineato che il PE respinge la proposta di fusione di Europol e Cepol, aggiungendo tuttavia che si potrebbe giungere a un accordo all'interno del Parlamento su molti punti, quali le definizioni, la governance di Europol, la cooperazione con le autorità nazionali e l'applicazione di un sistema di protezione dei dati;
- ha evidenziato che Europol dovrebbe essere controllato dal Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini e ha legittimità democratica. Questo compito dovrebbe essere inoltre svolto in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali;
- ha chiesto che un sistema di protezione dei dati solido e un organismo indipendente, quale il garante europeo della protezione dei dati (GEPD), vigilino sull'applicazione delle norme relative al trattamento dei dati personali;
- ha sottolineato l'importante contributo di Europol, che deve fungere da supporto agli organismi nazionali incaricati dell'applicazione della legge. Tramite un regolamento armonizzato a livello di UE, saranno potenziate l'efficienza e la lotta alle reti transfrontaliere della criminalità organizzata.

Il Commissario Cecilia MALMSTRÖM:

- ha sottolineato che l'obiettivo della Commissione nel presentare il regolamento in oggetto era aumentare la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza di Europol. La Commissione conviene sulla necessità di aumentare la legittimità di Europol agli occhi dei cittadini europei tramite il rafforzamento del controllo parlamentare e l'integrazione di solide garanzie in materia di protezione dei dati al fine di tutelare i diritti fondamentali;
- ha sostenuto l'applicazione del diritto di controllo parlamentare e la stretta cooperazione con i parlamenti nazionali, ammonendo tuttavia a non creare nuove strutture, ma a conservare piuttosto le sedi esistenti;

- si è detta favorevole al mantenimento dell'obbligo degli Stati membri di fornire informazioni a Europol. Gli Stati membri dovrebbero sentirsi responsabili per la tempestiva trasmissione a Europol di dati recenti e pertinenti, al fine di consentire all'agenzia di definire un quadro preciso sulle minacce criminali;
- ha respinto le modifiche proposte agli accordi di governo per l'agenzia. Per la Commissione non sono accettabili la proposta riduzione del numero di rappresentanti della Commissione da due a uno all'interno del consiglio di amministrazione e la modifica della procedura di nomina del direttore esecutivo. Tali cambiamenti altererebbero l'equilibrio e sarebbero in contrasto con il consenso raggiunto dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nell'ambito dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate;
- si è rammaricata del mancato sostegno alla fusione proposta di Europol e Cepol, che avrebbe rappresentato un atto di razionalizzazione e un miglioramento operativo. Una seconda opzione sarebbe fissare all'Aia la sede di entrambe le agenzie.

Intervenendo a nome della commissione per i bilanci, Jutta HAUG (S&D-DE) ha sostenuto fermamente la fusione di Europol e Cepol, dato che essa porterebbe a risparmi, in particolare sulle spese amministrative, e creerebbe sinergie. Se una fusione non fosse possibile, le due agenzie dovrebbero almeno avere sede nello stesso luogo.

Intervenendo a nome della commissione per gli affari costituzionali, Alexandra THEIN (ALDE-DE):

- si è detta contraria alla fusione proposta, dato che non si tratterebbe di sinergie, aggiungendo che la formazione di funzionari di alto livello dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri sovrani;
- ha sottolineato l'esigenza di assicurare un controllo corretto ed efficace di Europol da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. I parlamenti riceveranno le relazioni annuali di attività e informazioni sulla valutazione dei rischi e l'analisi strategica.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Marco SCURRIA (PPE - IT):

- si è espresso favorevolmente in merito alla relazione adottata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto. Anch'egli si è detto contrario alla fusione di Europol e Cepol;

- ha sottolineato l'esigenza di assicurare un operato corretto ed efficace di Europol nella lotta contro la criminalità organizzata. L'aumento delle attività criminali nell'ultimo decennio, la globalizzazione e le attività transfrontaliere delle reti della criminalità organizzata e Internet hanno profondamente influenzato l'operato di Europol;
- ha sottolineato la necessità di una solida protezione dei dati e il diritto del Parlamento europeo, quale istituzione democraticamente eletta, di vigilare su Europol.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Tanja FAJON (S&D – SI):

- ha ringraziato il relatore per il suo operato e in linea generale ha sostenuto la relazione;
- ha sottolineato che le norme proposte sulla protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali non sono molto soddisfacenti. Il garante europeo della protezione dei dati possiederà determinate competenze specifiche, ma in molte occasioni dovrà lavorare unitamente alle autorità nazionali incaricate della protezione dei dati. Ciò non funzionerà, il che renderà difficili l'applicazione delle norme di protezione dei dati e la relativa vigilanza;
- si è espressa a favore di un'agenzia di controllo indipendente, professionale e autonoma; dovrebbe essere istituito un organismo congiunto, unitamente a Eurojust, Europol, al procuratore europeo e a tutti i funzionari incaricati della protezione di dati delle agenzie.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Sonia ALFANO (ALDE-IT):

- ha sottolineato l'importanza di riesaminare l'operato di Europol. La criminalità organizzata non conosce frontiere e pertanto Europol deve essere potenziato;
- si è rammaricata del mancato sostegno alla fusione proposta di Europol e Cepol, che avrebbe rappresentato una buona opportunità per risparmiare. Le due agenzie separate dovrebbero per lo meno essere entrambe situate all'Aia.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Rui TAVARES (Verts/ALE - PT):

- ha posto l'accento sulla buona collaborazione tra i diversi gruppi politici e sul compromesso raggiunto, in quanto le posizioni di partenza erano molto distanti;
- ha preso atto del fatto che il nuovo ruolo di Europol sarà quello di riprendere i compiti delle autorità nazionali e portarli a livello europeo. Deve pertanto essere garantito un adeguato controllo;
- ha sottolineato che per il suo gruppo politico è particolarmente importante la protezione contro le violazioni dei diritti fondamentali.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Ruza TOMASIC (ECR-HR):

- ha appoggiato gli obiettivi del regolamento e si è rallegrata del ruolo rafforzato di Europol;
- si è espressa a favore delle nuove competenze di Europol e dell'intensificazione della cooperazione transfrontaliera, fattori che renderanno necessario disporre di un controllo di qualità;
- ha affermato che tale controllo dovrebbe effettuarsi tramite la nomina di esperti indipendenti e non mediante l'intervento di politici.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Cornelia ERNST (GUE/NGL - DE):

- ha sottolineato l'eccellente collaborazione tra il relatore e il relatore ombra e le fruttuose discussioni su tutti i punti spinosi;
- ha accolto con favore la mancata fusione di Europol e Cepol, in quanto i compiti delle due agenzie sono molto diversi, e ha approvato il chiaro elenco dei compiti di Europol;
- ha osservato che le norme relative alla vigilanza sulla protezione dei dati non hanno soddisfatto il suo gruppo, per il quale è inaccettabile che il garante europeo della protezione dei dati sia il solo responsabile. Un organo di vigilanza congiunto dovrebbe gestire il controllo.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, Gerard BATTEN (EFD-UK), ha messo in discussione la necessità di Europol in generale e dell'ampliamento dei suoi poteri in particolare. Gli accordi bilaterali tra gli Stati nazionali sono più economici e un modo più efficace di ottenere i risultati voluti. Interpol e altri meccanismi esistenti consentono già la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati nazionali.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 25 febbraio 2014, il Parlamento ha adottato 227 emendamenti (emendamenti 1-27, 28, 29-30, 32-38, 40-87, 88, 89-127, 128, 129, 130, 131-140, 141, 142-155, 156, 157, 158, 159-164, 165, 166-187, 189-193, 194, 195-199, 200, 201-228, 229 e 234). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0173),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 88 e 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0094/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento spagnolo, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0096/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. sottolinea che le disposizioni del punto 31 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹ si applicano all'estensione del mandato di Europol; evidenzia che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;
 3. chiede alla Commissione, non appena il regolamento sarà concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di tener pienamente conto dell'accordo al fine di rispondere alle esigenze relative al bilancio e al personale di Europol, nonché ai suoi nuovi compiti, in particolare per quanto concerne il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, conformemente al paragrafo 42 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della

¹ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate;

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione *e la
formazione* delle autorità di contrasto
(Europol) e abroga *le decisioni*
2009/371/GAI del Consiglio *e*
2005/681/GAI del Consiglio

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione delle autorità
di contrasto (Europol) e abroga *la*
decisione 2009/371/GAI del Consiglio

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 88 *e l'articolo 87, paragrafo 2,*
lettera b),

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 88,

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'articolo 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
prevede che Europol sia disciplinato
mediante regolamento da adottarsi secondo

Emendamento

(2) L'articolo 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
prevede che Europol sia disciplinato
mediante regolamento da adottarsi secondo

la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. È pertanto **necessario** sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare.

la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, **conformemente all'articolo 12 , lettera c), del trattato sull'Unione europea e all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini europei.** È pertanto **opportuno** sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio per facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il “Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”³⁰ ha invitato Europol a evolversi e diventare “il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge”. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è **necessario** potenziare ulteriormente l’efficacia di Europol sul piano operativo. **Il programma**

Emendamento

(4) Il “Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”³⁰ ha invitato Europol a evolversi e diventare “il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge”. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è **opportuno** potenziare ulteriormente l’efficacia di

di Stoccolma fissa inoltre l'obiettivo di creare un'autentica cultura europea in materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all'azione di contrasto a livello nazionale e dell'Unione.

³⁰ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

Europol sul piano operativo.

³⁰ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è ***necessario*** provvedere affinché Europol possa sostenere maggiormente gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali su scala europea. Tale necessità è stata ribadita ***nelle valutazioni delle decisioni*** 2009/371/GAI e 2005/681/GAI.

Emendamento

(5) Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è ***opportuno*** provvedere affinché Europol possa sostenere maggiormente gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali su scala europea. Tale necessità è stata ribadita ***nella valutazione della decisione*** 2009/371/GAI.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Dati i collegamenti tra i compiti di Europol e di CEPOL, l'integrazione e la razionalizzazione delle funzioni delle due agenzie faranno aumentare l'efficacia

Emendamento

soppresso

dell'attività operativa, la pertinenza della formazione e l'efficienza della cooperazione di polizia dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È pertanto opportuno abrogare *le decisioni* 2009/371/GAI e *2005/681/GAI e sostituirla* con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione *di entrambe le decisioni*. L'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol *e di CEPOL istituiti con le due decisioni abrogate*.

Emendamento

(7) È pertanto opportuno abrogare *la decisione* 2009/371/GAI e *sostituirla* con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione *della suddetta decisione*. L'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol *istituito con la decisione abrogata*.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) *Poiché la criminalità spesso opera attraverso le frontiere interne, è necessario* che Europol sostenga e potenzi l'azione degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo *è una delle minacce più gravi* per la sicurezza dell'Unione, *occorre* che Europol aiuti gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell'Unione europea, è inoltre *necessario* che Europol sostenga e potenzi l'azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell'Unione e fornisca altresì sostegno nella prevenzione e lotta contro i reati connessi, commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente, di agevolare o compiere tali atti o di assicurarne

Emendamento

(8) *È opportuno* che Europol sostenga e potenzi l'azione degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo *rappresenta una minaccia* per la sicurezza dell'Unione, *è auspicabile* che Europol aiuti gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell'Unione europea, è inoltre *auspicabile* che Europol sostenga e potenzi l'azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell'Unione e fornisca altresì sostegno nella prevenzione e lotta contro i reati connessi, commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente, di agevolare o compiere tali atti o di assicurarne l'impunità.

l'impunità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Occorre che Europol garantisca una formazione qualitativamente migliore, strutturata e coerente per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado, in un quadro chiaro, conformemente alle esigenze di formazione individuate.

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol ***deve*** informare Eurojust di tali richieste.

Emendamento

(10) È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol ***dovrebbe*** informare Eurojust di tali richieste. ***Europol dovrebbe motivare la richiesta.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Europol dovrebbe tenere un registro relativo alla collaborazione a operazioni condotte da squadre investigative comuni intese a combattere le attività criminali rientranti nelle sue competenze.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Ogniqualvolta si avvia una collaborazione tra Europol e gli Stati membri in relazione a un'indagine specifica, è opportuno definire disposizioni precise tra Europol e gli Stati membri coinvolti al fine di stabilire i compiti specifici da espletare, il livello di partecipazione ai procedimenti d'inchiesta o giudiziari degli Stati membri, nonché la ripartizione delle responsabilità e il diritto applicabile ai fini del controllo giurisdizionale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per aumentare l'efficacia di Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione, ***occorre*** fissare il preciso obbligo per gli Stati membri di fornirgli i dati che gli sono necessari per raggiungere i suoi obiettivi.

Nell'adempire a tale obbligo gli Stati membri ***devono*** fare particolare attenzione a fornire dati pertinenti alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative negli strumenti politici pertinenti dell'Unione. ***Occorre*** inoltre che gli Stati membri trasmettano a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. Parallelamente, è ***necessario*** che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione di informazioni. ***Occorre che*** Europol ***presenti*** a tutte le istituzioni dell'Unione e

(11) Per aumentare l'efficacia di Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione, ***è opportuno*** fissare il preciso obbligo per gli Stati membri di fornirgli i dati che gli sono necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell'adempire a tale obbligo gli Stati membri ***sono tenuti a*** fare particolare attenzione a fornire dati pertinenti ***esclusivamente*** alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative negli strumenti politici pertinenti dell'Unione. ***È*** inoltre ***auspicabile*** che gli Stati membri trasmettano a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, ***indicando anche la fonte di tali informazioni.*** Parallelamente, ***è opportuno*** che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione

ai Parlamenti nazionali una relazione annuale sulla quantità di informazioni che i singoli Stati membri gli hanno fornito.

reciproca e la condivisione di informazioni. Europol **è tenuto a presentare** a tutte le istituzioni dell'Unione e ai Parlamenti nazionali una relazione annuale sulla quantità di informazioni che i singoli Stati membri gli hanno fornito.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di garantire un'efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un'unità nazionale in ogni Stato membro. **Essa costituirebbe il collegamento principale** tra le autorità di **contrasto nazionali e gli istituti di formazione, da un lato, e Europol, dall'altro**. Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento.

Emendamento

(12) Al fine di garantire un'efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un'unità nazionale in ogni Stato membro. **Il presente regolamento dovrebbe preservare il ruolo delle unità nazionali Europol a garanzia e tutela degli interessi nazionali dell'Agenzia. Le unità nazionali dovrebbero inoltre continuare a fungere da punto di contatto tra Europol e le autorità competenti, garantendo in tal modo un ruolo centralizzato e allo stesso tempo di coordinamento rispetto all'intera cooperazione degli Stati membri con e mediante Europol, e assicurando così una risposta uniforme da parte di ciascuno Stato membro alle richieste di Europol.** Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di garantire che la formazione a livello dell'Unione delle autorità di contrasto sia di alta qualità, strutturata e coerente, Europol deve agire conformemente alla politica dell'Unione

Emendamento

soppresso

in questo settore. È opportuno che la formazione a livello dell'Unione si rivolga ai funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado. Europol deve garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle valutazioni delle esigenze di formazione siano inglobate nella pianificazione, onde ridurre i doppioni. È altresì opportuno promuovere il riconoscimento negli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l'operato. *Al fine di tener conto del duplice mandato della nuova agenzia – sostegno operativo e formazione per i funzionari delle autorità di contrasto – occorre* che i membri titolari del consiglio di amministrazione siano nominati in base alle conoscenze in materia di cooperazione nel settore della lotta alla criminalità, *mentre i membri supplenti in base alle conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. In assenza del membro titolare e ogniqualvolta si discutano o decidano questioni attinenti alla formazione, i membri supplenti agirebbero quali membri titolari. Per gli aspetti tecnici della formazione, il consiglio di amministrazione si avvarrebbe della consulenza di un comitato scientifico.*

Emendamento

(16) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l'operato. *È auspicabile* che i membri titolari del consiglio di amministrazione siano nominati in base alle conoscenze in materia di cooperazione nel settore della lotta alla criminalità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al consiglio di amministrazione **devono** essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo.

Emendamento

(17) Al consiglio di amministrazione **dovrebbero** essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, **adottare misure intese a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a lottare contro le frodi, nonché adottare norme volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse**, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nella prevenzione e lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è essenziale che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol **deve** pertanto poter trattare i dati fornitigli da Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi dell'Unione, nonché da fonti accessibili al pubblico, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere

Emendamento

(19) Nella prevenzione e lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è essenziale che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol **dovrebbe** pertanto poter trattare i dati fornitigli da Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi dell'Unione, nonché da fonti accessibili al pubblico, **a condizione che Europol possa essere considerato un legittimo**

informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra **vari** reati.

destinatario di tali informazioni, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra reati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per aumentare l'efficacia di Europol nel fornire alle autorità di contrasto degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga di nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È necessario che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare le corrispondenze incrociate tra i dati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia **mantenuto** un livello elevato di protezione dei dati personali degli interessati. **Le banche dati di Europol non dovrebbero quindi essere predefinite, permettendo a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace.** Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, **occorre** definire lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche.

Emendamento

(20) Per aumentare l'efficacia di Europol nel fornire alle autorità di contrasto degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga di nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È necessario che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare le corrispondenze incrociate tra i dati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia **assicurato** un livello elevato di protezione dei dati personali degli interessati. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, **è opportuno** definire lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche. **I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di pertinenza e di proporzionalità.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per garantire la proprietà dei dati e la protezione delle informazioni, è opportuno che gli Stati membri, le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare lo scopo per il quale Europol può trattare i dati che essi gli

Emendamento

(21) Per garantire la proprietà dei dati e la protezione delle informazioni, è opportuno che gli Stati membri, le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare lo scopo per il quale Europol può trattare i dati che essi gli

forniscono, e limitare i diritti di accesso.

forniscono, e limitare i diritti di accesso.
La limitazione delle finalità contribuisce alla trasparenza, alla certezza e alla prevedibilità giuridiche ed è particolarmente importante nel settore della cooperazione di polizia, dove gli interessati non sanno di norma quando i loro dati personali vengono raccolti e trattati e dove l'uso dei dati personali può avere un impatto molto significativo sulla vita e sulla libertà delle persone.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è ***necessario*** che Europol consenta a Eurojust ***e all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)*** di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi.

Emendamento

(23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è ***auspicabile*** che Europol consenta a Eurojust di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi, ***sulla base di specifiche garanzie.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, ***occorre*** che Europol mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di contrasto ***e gli istituti di formazione del settore di*** paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

Emendamento

(24) Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, ***è opportuno*** che Europol mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell'Unione ***e*** le autorità di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l'efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di contrasto **e gli istituti di formazione del settore di** paesi terzi, e le organizzazioni internazionali. **Poiché le società, associazioni professionali, organizzazioni non governative e altre parti private hanno competenze e dati direttamente rilevanti per la prevenzione e lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, è necessario che Europol possa scambiare tali dati anche con le parti private.** Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell'informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione, conformemente alla direttiva [numero della direttiva adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione³¹.

³¹ Inserire il riferimento alla direttiva adottata (proposta: COM (2013) 48 final).

Emendamento

(25) Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l'efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di contrasto di paesi terzi, e le organizzazioni internazionali. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell'informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione, conformemente alla direttiva [numero della direttiva adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione³¹.

³¹ Inserire il riferimento alla direttiva adottata (proposta: COM (2013) 48 final).

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol deve poter scambiare dati personali con gli altri organismi dell'Unione.

Emendamento

(26) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol dovrebbe poter scambiare dati personali con gli altri organismi dell'Unione. **Il garante europeo della protezione dei dati**

dovrebbe garantire che tale scambio d'informazioni riguardi unicamente i soggetti che hanno commesso o che si sospetta possano commettere reati per i quali Europol è competente.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell'Unione europea. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di contrasto di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali Interpol.

Emendamento

(27) Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell'Unione europea. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di contrasto di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali Interpol. ***Nello scambiare dati personali con paesi terzi e organizzazioni internazionali, è opportuno assicurare il giusto equilibrio tra la necessità di un'applicazione efficace della legge e la protezione dei dati personali.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le informazioni che sono state manifestamente ottenute ***da un paese terzo o un'organizzazione internazionale*** in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.

Emendamento

(31) Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 32

(32) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è necessario che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e si rifacciano ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001³². **Poiché la** dichiarazione 21, allegata al trattato, **riconosce la specificità** del trattamento dei dati personali nel contesto dell'attività di contrasto, **le norme di** protezione dei dati applicabili a Europol **dovrebbero essere autonome e allineate** a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione, in particolare la convenzione n. 108³³ e la raccomandazione n. R(87) 15³⁴ del Consiglio d'Europa e **la** decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale³⁵ [da sostituire con la pertinente direttiva in vigore al momento dell'adozione].

(32) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è **opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e allineate a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione. Sebbene la decisione 2009/371/GAI preveda un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, è auspicabile elaborarlo ulteriormente per allineare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, riflettere il crescente ruolo di Europol, migliorare i diritti delle persone interessate e rafforzare ulteriormente la fiducia tra gli Stati membri ed Europol, fattore necessario per un proficuo scambio d'informazioni. Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno** che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e si rifacciano ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001³², **ovvero lo strumento che lo sostituisce, nonché ad altri principi di protezione dei dati, tra cui il principio di responsabilità, la valutazione d'impatto della protezione dei dati, la tutela della vita privata fin dalla progettazione ("privacy by design") e le impostazioni automatiche di tutela della vita privata ("privacy by default"), come pure la notifica di violazioni dei dati personali. Non appena adottato, il nuovo quadro delle istituzioni e degli organismi dell'UE in materia di protezione dei dati dovrebbe essere applicabile a Europol. Come riconosciuto dalla** dichiarazione 21 allegata al trattato, **la natura specifica** del trattamento dei dati personali nel contesto dell'attività di contrasto **rende necessaria l'adozione di norme specifiche sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali applicabili a Europol, sulla base**

dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il loro allineamento a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione, in particolare la convenzione n. 108³³ e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione n. R(87) 15³⁴ del Consiglio d'Europa e il solido regime di protezione dei dati sancito dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio³⁵ [da sostituire con la pertinente direttiva in vigore al momento dell'adozione]. La trasparenza è un aspetto cruciale della protezione dei dati poiché consente di esercitare altri principi e diritti in materia di protezione dei dati. Onde rafforzare la trasparenza, è opportuno che Europol disponga di politiche trasparenti in materia di protezione dei dati e che le renda pubbliche e facilmente accessibili, enunciando in modo comprensibile e in un linguaggio chiaro e semplice le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti. Inoltre, è auspicabile che Europol pubblici un elenco degli accordi internazionali e di cooperazione che ha con i paesi terzi, con gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali.

³² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

³³ Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

³⁴ Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a

³² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

³³ Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

³⁴ Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a

regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

³⁵ GU L 35 del 30.12.2008, pag. 60.

regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

³⁵ Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 35 del 30.12.2008, pag. 60).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) **Per quanto possibile**, i dati personali vanno diversificati in base al grado di affidabilità ed esattezza. **Occorre che** i fatti **rimangano** distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate da Europol.

Emendamento

(33) I dati personali vanno diversificati in base al grado di affidabilità ed esattezza. I fatti **devono rimanere** distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate da Europol.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Alla luce del carattere speciale dell'Agenzia, essa dovrebbe dotarsi di un proprio regime speciale, che dovrebbe inoltre garantire la protezione dei dati e in nessun caso appartenere a un livello inferiore del regime generale applicabile all'Unione e alle sue agenzie. Le riforme concernenti le norme generali in materia di protezione dei dati dovrebbero pertanto applicarsi quanto prima a Europol, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme generali; tale adeguamento normativo tra il regime speciale di Europol e il regime specifico dell'UE sulla protezione dei dati dovrebbe completarsi entro due anni dall'approvazione di eventuali norme

corrispondenti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è **necessario** che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti.

Emendamento

(35) In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è **auspicabile** che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. ***Al più tardi dopo tre anni dalla registrazione dei dati, si dovrebbe esaminare la necessità di una loro ulteriore conservazione.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol deve mettere in atto **adeguate** misure **tecniche e organizzative**.

Emendamento

(36) Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol deve mettere in atto **le** misure **necessarie**.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) È **necessario** che ogni persona abbia il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di ottenere la rettifica di quelli inesatti e il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati **che non sono più necessari. Occorre che i diritti dell'interessato e il loro esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti a Europol e siano soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento.**

Emendamento

(37) È **opportuno** che ogni persona abbia il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di ottenere la rettifica di quelli inesatti e il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità del trasferimento, e a Europol garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori. Europol **deve** inoltre garantire che i dati siano trattati in modo lecito ed equo, siano raccolti e trattati per finalità determinate, siano adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite e siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Emendamento

(38) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità del trasferimento, e a Europol garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori. Europol **è inoltre tenuto a** garantire che i dati siano trattati in modo lecito ed equo, siano raccolti e trattati per finalità determinate, siano adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite e siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol **provvede** affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. **Occorre che** Europol **sia** tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

Emendamento

(39) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol **dovrebbe provvedere** affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. Europol **è** tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) **Occorre** che Europol designi un responsabile della protezione dei dati che lo aiuti a monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati **deve** poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace.

Emendamento

(40) **È opportuno** che Europol designi un responsabile della protezione dei dati che lo aiuti a monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati **dovrebbe** poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace. **Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe disporre delle risorse necessarie per svolgere i compiti ad esso assegnati.**

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali **devono** monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati quella del trattamento dei dati di Europol, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza.

Emendamento

(41) **Una struttura di controllo indipendente, dotata di sufficienti poteri, trasparente, responsabile ed efficace è essenziale per la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, come disposto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali **dovrebbero** monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati quella del trattamento dei dati di Europol, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Poiché Europol tratta anche dati

Emendamento

(43) Poiché Europol tratta anche dati

personali "non operativi", non collegati ad indagini penali, il trattamento di tali dati *deve* essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

personali "non operativi", non collegati ad indagini penali, *quali i dati personali del personale di Europol, dei fornitori di servizi o dei visitatori*, il trattamento di tali dati *dovrebbe* essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) È necessario che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia *opportuno* nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso *entro un termine ragionevole*.

Emendamento

(44) È opportuno che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia *necessario* nella fattispecie *per acclarare completamente il caso*; che l'autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso *senza indugio*.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) *Affinché* Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato, è *necessario*, alla luce dell'articolo 88 del trattato, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

Emendamento

(48) *Al fine di rispettare il ruolo dei parlamenti nell'ambito del monitoraggio dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nonché le responsabilità politiche dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo per quanto concerne il rispetto e l'esercizio dei rispettivi poteri nel quadro del processo legislativo, è opportuno che* Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato. *A tal fine è auspicabile*, alla luce dell'articolo 88 del trattato, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, *conformemente alle disposizioni in*

*materia di cooperazione
interparlamentare enunciate al titolo II
del protocollo n. 1 sul ruolo dei
parlamenti nazionali nell'Unione
europea*, tenendo in debita considerazione
l'esigenza di tutelare la riservatezza delle
informazioni operative.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, quest'ultimo, prima della sua nomina o di un'eventuale proroga del suo mandato, **può** essere invitato a fare una dichiarazione e rispondere alle domande **della commissione** parlamentare **competente**. Il direttore esecutivo **deve** altresì presentare la relazione annuale al **Parlamento europeo** e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo deve avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferirgli in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento

(50) Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, quest'ultimo, prima della sua nomina o di un'eventuale proroga del suo mandato, **dovrebbe** essere invitato a fare una dichiarazione e rispondere alle domande **del gruppo di controllo** parlamentare **congiunto**. Il direttore esecutivo **dovrebbe** altresì presentare la relazione annuale al **citato gruppo di controllo parlamentare congiunto** e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo deve avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferirgli in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) **È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento di Europol nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale Europol e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre necessario che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento di Europol, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare**

Emendamento

soppresso

risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Poiché l'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI *e all'Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI*, è opportuno che *esso* subentri in tutti i *loro* contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. *Occorre* che gli accordi internazionali conclusi dall'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI *e dall'Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI* rimangano in vigore, *ad esclusione dell'accordo di sede concluso da CEPOL.*

Emendamento

(57) Poiché l'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI, è opportuno che *essa* subentri in tutti i *suoi* contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. *È auspicabile* che gli accordi internazionali conclusi dall'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI rimangano in vigore.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Affinché l'Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI *e dell'Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI*, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo *e lo stanziamento di una parte del bilancio di Europol alla formazione per tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento

(58) Affinché l'Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione *e* il direttore esecutivo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione **e della formazione** in materia di contrasto a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri **e può dunque**, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(59) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione in materia di contrasto a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri **ma può piuttosto**, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione **e la formazione** delle autorità di contrasto

Emendamento

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione **e la formazione** delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell'Unione europea, sostenerne e potenziarne l'azione **e attuare una politica di formazione europea coerente**.

Emendamento

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell'Unione europea **e sostenerne e potenziarne l'azione**.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e a **CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI**.

Emendamento

2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 7.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "autorità competenti degli Stati membri", tutte le autorità **di polizia e gli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge** degli Stati membri **preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale**;

Emendamento

a) "autorità competenti degli Stati membri", tutte le autorità **pubbliche** degli Stati membri **incaricate, in conformità del diritto nazionale applicabile, della prevenzione e della lotta contro reati di competenza di Europol**;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "analisi", **la raccolta, il trattamento o l'uso di dati** a sostegno delle indagini penali;

Emendamento

b) "analisi", **l'attento esame di informazioni per comprenderne il significato e le caratteristiche specifici** a

sostegno delle indagini penali *e dello svolgimento di qualsiasi altro compito di cui all'articolo 4;*

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) "dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (*in prosieguo* "interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici *della sua* identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

Emendamento

i) "dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un **identificativo quale il nome, ad un numero di identificazione, ai dati di localizzazione, a un identificativo unico** o ad uno o più elementi caratteristici *dell'*identità fisica, fisiologica, **genetica**, psichica, economica, culturale o sociale, **o dell'identità di genere di tale persona;**

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi; ***non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell'ambito di una specifica indagine;***

Emendamento

k) "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

n) "consenso dell'interessato", qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica

Emendamento

n) "consenso dell'interessato", qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica,

e informata con la quale l'interessato accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

esplicita e informata con la quale l'interessato accetta *in modo inequivocabile e chiaro* che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che *interessa* due o più Stati membri, *il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, specificate nell'allegato 1.*

Emendamento

1. Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità *organizzata, il terrorismo e altre forme di criminalità* grave, *specificate nell'allegato I e* che *interessano* due o più Stati membri, *in modo tale da esigere un approccio comune da parte degli Stati membri che tenga conto della portata, della gravità e delle conseguenze dei reati.*

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto.

Emendamento

soppresso

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) comunicare senza indugio agli Stati membri le informazioni che li riguardano e ogni collegamento tra reati;

Emendamento

b) comunicare senza indugio agli Stati membri, *attraverso le unità nazionali Europol di cui all'articolo 7*, le informazioni che li riguardano e ogni collegamento tra reati;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o

Emendamento

i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri, ***nel quadro di indagini già avviate dagli Stati membri o a seguito di una richiesta di Europol a uno Stato membro di avviare un'indagine penale, o***

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) fornire sostegno tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, ***comprese*** le squadre investigative comuni;

Emendamento

h) fornire sostegno tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, ***anche attraverso*** le squadre investigative comuni ***ai sensi dell'articolo 5;***

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) sostenere, sviluppare, fornire, coordinare e realizzare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri come previsto al capo III;

Emendamento

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fornire agli organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V del trattato e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) intelligence criminale e supporto analitico nei settori di loro competenza;

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera I bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

I bis) coadiuvare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Europol non applica misure coercitive.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.

2. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune. *I funzionari di Europol non partecipano all'applicazione di misure coercitive.*

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La partecipazione di Europol a una squadra investigativa comune è concordata dalle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno parte ed è registrata su documento precedentemente firmato dal direttore di Europol, che è allegato al relativo accordo di creazione della squadra investigativa comune.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. L'allegato di cui al paragrafo 3 bis stabilisce le condizioni per la partecipazione dei funzionari di Europol alla squadra investigativa comune, ivi comprese le norme che disciplinano i privilegi e le immunità di tali funzionari e le responsabilità derivanti da eventuali azioni irregolari da parte degli stessi.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune sono soggetti, per quanto concerne le infrazioni di cui potrebbero essere oggetto o che potrebbero commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune, applicabile ai membri della squadra investigativa comune che svolgono

funzioni analoghe in detto Stato membro.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune possono scambiare informazioni provenienti dai sistemi di memorizzazione di dati di Europol con i membri della squadra. Dato che ciò implica un contatto diretto di cui all'articolo 7, Europol informa contestualmente le unità nazionali Europol degli Stati membri rappresentati nella squadra investigativa comune e le unità nazionali Europol degli Stati membri che hanno fornito le informazioni.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies. Le informazioni ottenute da un funzionario di Europol in quanto membro di una squadra investigativa comune possono essere incluse in uno dei sistemi di memorizzazione di dati di Europol attraverso le sue unità nazionali, con il consenso e sotto la responsabilità dell'autorità competente che ha fornito tali informazioni.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei casi ***specifici*** in cui ritiene che vada avviata un'indagine penale su una forma di

1. Nei casi in cui ritiene che vada avviata un'indagine penale su una forma di

criminalità rientrante nei suoi obiettivi,
Europol ne informa Eurojust.

criminalità rientrante nei suoi obiettivi,
Europol ne informa Eurojust.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel contempo Europol **chiede** alle unità nazionali degli Stati membri interessati, istituite in base all'articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale.

Emendamento

2. Nel contempo Europol **può chiedere** alle unità nazionali degli Stati membri interessati, istituite in base all'articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel caso in cui si sospetti un attacco dannoso alla rete e al sistema di informazione di due o più Stati membri od organismi dell'Unione, ad opera di un attore statale o non statale situato in un paese terzo, Europol avvia un'indagine di propria iniziativa.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le unità nazionali **informano** senza indugio Europol **dell'avvio dell'indagine**.

Emendamento

3. Gli Stati membri esaminano debitamente tali richieste e, tramite le loro unità nazionali, comunicano senza indugio a Europol se sarà avviata un'indagine.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri cooperano **con Europol** nello svolgimento dei **suoi** compiti.

Emendamento

1. Gli Stati membri **ed Europol** cooperano nello svolgimento dei compiti **di quest'ultimo**.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri **e tra Europol e gli istituti di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto**. Ogni Stato membro designa **un agente a** capo dell'unità nazionale.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti **designate** degli Stati membri. Ogni Stato membro designa un capo dell'unità nazionale.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Europol può cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri **nelle** singole indagini. **In tal caso**, Europol informa **senza indugio** l'unità nazionale **e le** fornisce una copia **di tutte le** informazioni scambiate durante **i** contatti diretti **con le rispettive autorità competenti**.

Emendamento

4. **L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, Europol** può cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri **nel quadro delle** singole indagini **svolte da dette autorità, a condizione che tale contatto diretto rappresenti un valore aggiunto ai fini del successo dell'indagine e sia conforme alla legislazione nazionale**. Europol informa **preventivamente** l'unità nazionale **della necessità di avere tali contatti**. **Europol** fornisce **quanto prima** una copia **delle** informazioni scambiate durante **questi** contatti diretti.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale *o un'autorità competente di uno Stato membro*, provvedono in particolare a:

Emendamento

5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale, provvedono in particolare a:

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) fornire a Europol le informazioni *necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi. In questo contesto gli forniscono tempestivamente anche le informazioni relative ai settori criminali considerati prioritari per l'Unione. Gli forniscono altresì una copia delle informazioni scambiate con un altro Stato membro o con altri Stati membri a livello bilaterale o multilaterale nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardi una forma di criminalità rientrante negli obiettivi di Europol;*

Emendamento

a) fornire a Europol, *di loro iniziativa*, le informazioni *e i dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e rispondere alle richieste di informazioni, fornitura di dati e consulenza formulate da Europol.*

Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni o dati se così facendo:

i) si ledono interessi nazionali fondamentali in materia di sicurezza;

ii) si rischia di compromettere il buon esito delle indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure

iii) si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti ***e degli istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto;***

Emendamento

b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol.

Emendamento

soppressa

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) chiedere a Europol di fornire le informazioni pertinenti che possano agevolare le indagini condotte dalle autorità competenti designate;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) garantire una comunicazione e una cooperazione efficaci con le autorità competenti;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Gli Stati membri garantiscono **un** livello **minimo** di sicurezza di tutti i sistemi usati per mettersi in collegamento con Europol.

9. Gli Stati membri garantiscono **il massimo** livello di sicurezza **possibile** di tutti i sistemi usati per mettersi in collegamento con Europol.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Ogni anno Europol redige una relazione **sulla quantità e qualità** delle informazioni **fornite** da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), e sullo svolgimento dei compiti della rispettiva unità nazionale. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

10. Ogni anno Europol redige una relazione **sulle** informazioni **condivise** da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), e sullo svolgimento dei compiti della rispettiva unità nazionale. La relazione è **esaminata dal consiglio di amministrazione al fine di migliorare continuamente la cooperazione reciproca tra Europol e gli Stati membri**. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli ufficiali di collegamento **collaborano allo scambio di** informazioni **tra** Europol e **il loro Stato membro**.

Emendamento

3. Gli ufficiali di collegamento **trasmettono le** informazioni **dalle rispettive unità nazionali a** Europol, **e da Europol alle unità nazionali**.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione.

Emendamento

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione. ***Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità al diritto nazionale e dell'Unione, in particolare alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio o alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. Europol tratta i dati ricevuti a norma di dette disposizioni soltanto se può essere considerato un destinatario legittimo a norma del diritto nazionale o dell'Unione.***

Emendamento 89

Proposta di regolamento Capo III

Testo della Commissione

Emendamento

COMPITI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO

soppresso

Articolo 9

Accademia Europol

1. L'”accademia Europol”, dipartimento di Europol istituito con il presente regolamento, sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, in particolare nei settori della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi ad alto rischio per l'ordine pubblico, della programmazione strategica e del comando di missioni non militari dell'Unione, nonché della leadership nelle attività di contrasto e delle competenze linguistiche, in particolare per:

a) accrescere la consapevolezza e la conoscenza:

i) degli strumenti internazionali e dell'Unione sulla cooperazione nell'attività di contrasto;

ii) degli organismi dell'UE, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro ruolo e funzionamento;

iii) degli aspetti giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali di informazione;

b) incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri e tra questi e i paesi terzi;

c) fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia in cui la formazione a livello dell'Unione può apportare un valore

aggiunto;

d) definire piani formativi comuni specifici che preparino i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare alle missioni civili dell'Unione;

e) sostenere le attività bilaterali degli Stati membri nei paesi terzi dirette a sviluppare capacità di contrasto;

f) formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.

2. L'accademia Europol sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. L'accademia Europol valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle azioni future.

Articolo 10

Compiti dell'accademia Europol

1. L'accademia Europol elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.

2. Sviluppa e realizza attività di formazione e prodotti di apprendimento, che possono comprendere:

a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line;

b) piani formativi comuni per sensibilizzare, colmare le lacune e/o facilitare un approccio comune ai fenomeni criminali transfrontalieri;

c) moduli di formazione graduati su livelli progressivi o in base alla complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica definita o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;

d) scambio e programmi di distacco di funzionari delle autorità di contrasto nell'ottica di un approccio formativo di

tipo operativo.

3. Al fine di assicurare la coerenza della politica di formazione europea diretta a sostenere le missioni civili e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, l'accademia Europol:

a) valuta l'impatto delle esistenti politiche e iniziative dell'Unione connesse in materia formazione delle autorità di contrasto;

b) sviluppa e fornisce attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri a partecipare a missioni civili, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche;

c) sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione;

d) gestisce i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione.

4. L'accademia Europol promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e le connesse norme qualitative europee esistenti.

Articolo 11

Ricerca pertinente alla formazione

1. L'accademia Europol contribuisce allo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti nel presente capo.

2. L'accademia Europol promuove e istituisce partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e incoraggia la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione

*c) un comitato scientifico per la
formazione ai sensi dell'articolo 20;*

Emendamento

soppressa

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 12 – lettera e

Testo della Commissione

*e) se del caso, un comitato esecutivo ai
sensi degli articoli 21 e 22.*

Emendamento

soppressa

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è
composto da un rappresentante di ciascuno
Stato membro e da **due rappresentanti**
della Commissione, tutti con diritto di
voto.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è
composto da un rappresentante di ciascuno
Stato membro e da **un rappresentante**
della Commissione, tutti con diritto di
voto.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***1 bis. Un rappresentante del gruppo di
controllo parlamentare congiunto è
autorizzato a partecipare alle riunioni del
consiglio di amministrazione in qualità di
osservatore. Egli non ha diritto di voto.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente nominato in base ***all'esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle conoscenze in materia di politiche nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Il supplente agisce in veste di membro titolare per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto.*** In assenza del membro, il supplente lo rappresenta. ***Per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, il membro rappresenta il supplente eventualmente assente.***

Emendamento

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente nominato ***dal membro titolare*** in base ***ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*** In assenza del membro, il supplente lo rappresenta.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione ***si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione.*** Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti **è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.**

Emendamento

5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti **dipende dal periodo di tempo stabilito dallo Stato membro che li designa.**

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:

a) è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzazione e nel coordinamento nonché nell'assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione. Agisce sotto la responsabilità del presidente e conformemente alle sue direttive;

b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. All'inizio del suo mandato, ogni membro del consiglio di amministrazione presenta una dichiarazione riguardante i suoi interessi.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol *e* la trasmette, ***entro il 1° luglio dell'anno successivo, al Parlamento europeo***, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti *e* ai parlamenti nazionali. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

Emendamento

d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, la trasmette ***e la presenta al gruppo di controllo parlamentare congiunto e la inoltra*** al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, ai parlamenti nazionali ***e al garante europeo della protezione dei dati entro il 1° luglio dell'anno successivo***. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

Emendamento

soppressa

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri ***e ai membri del comitato scientifico per la formazione;***

Emendamento

h) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (“poteri dell'autorità che ha il potere di nomina”);

soppressa

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

j) adotta, ***su proposta del direttore***, adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) nomina i membri del comitato scientifico per la formazione;

soppressa

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ***nonché dal garante***

antifrode (OLAF);

europeo della protezione dei dati;

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera p**

Testo della Commissione

Emendamento

p) prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol;

soppressa

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) nomina un responsabile della protezione dei dati indipendente dal consiglio di amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni e responsabile della creazione e gestione dei sistemi di trattamento dei dati.

Emendamento 108

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione può, su raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati presentata a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera f) e con l'appoggio di una maggioranza di due terzi dei suoi membri, vietare provvisoriamente o definitivamente il trattamento.

Emendamento 109

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

soppresso

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale, in base a un progetto **presentato** dal direttore esecutivo e **tenuto** conto del parere della Commissione. Lo trasmette al **Parlamento europeo**, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale, in base a un progetto **elaborato** dal direttore esecutivo e **presentato al gruppo di controllo parlamentare congiunto**, **tenendo** conto del parere della Commissione. Lo trasmette al **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali **e al garante europeo della protezione dei dati**.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è **coerente con il** programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Emendamento

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è **subordinato al** programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le modifiche **sostanziali** del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Emendamento

Le modifiche del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della

Emendamento

Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della

Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, ***nonché del Garante europeo della protezione dei dati.***

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso al ***Parlamento europeo***, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento

Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso ***e presentato*** al ***gruppo congiunto di controllo parlamentare e inoltrato*** al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali ***e al garante europeo della protezione dei dati.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di ***quattro*** anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.

Emendamento

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di ***cinque*** anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto è autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

Emendamento

1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, **primo comma**, lettere a), b) e c), **l'articolo 14, paragrafo 1, comma 1 bis**, l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto non partecipa alle votazioni.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce **al Parlamento europeo** sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo **compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto e riferisce a quest'ultimo periodicamente** sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro

Emendamento

c) elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro

pluriennale e presentarli al consiglio di amministrazione *previa consultazione* della Commissione;

pluriennale e presentarli al consiglio di amministrazione, *tenendo conto del parere* della Commissione;

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione

h) elaborare *una strategia* antifrode di Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

Emendamento

h) elaborare *un'analisi strategica* antifrode *e una strategia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse* per Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera k

Testo della Commissione

k) predisporre il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e presentarlo al consiglio di amministrazione *previa consultazione* della Commissione;

Emendamento

k) predisporre il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e presentarlo al consiglio di amministrazione *tenendo conto del parere* della Commissione;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) esercitare, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina"), fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, lettera j);

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k ter) adottare ogni decisione relativa all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Sezione 3

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 3

soppressa

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE

Articolo 20

Comitato scientifico per la formazione

1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e orienta la qualità scientifica dell'attività di formazione di Europol. A tal fine, il direttore esecutivo lo associa quanto prima all'elaborazione di tutti i documenti di cui all'articolo 14 attinenti alla formazione.

2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da undici persone dotate delle più alte qualifiche accademiche o professionali nelle materie contemplate dal capo III del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o

altro organismo.

3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico per la formazione.

4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile e i membri possono essere destituiti se non soddisfano più i criteri di indipendenza.

5. Il comitato scientifico per la formazione elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di cinque anni. Esso delibera a maggioranza semplice. È convocato dal presidente fino a quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato.

6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo per la formazione o i loro rappresentanti sono invitati a partecipare alle riunioni, in veste di osservatori senza diritto di voto.

7. Il comitato scientifico per la formazione è assistito da un segretario, membro del personale Europol, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo.

8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) consiglia il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo per la formazione ai fini della stesura del programma di lavoro annuale e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti;

b) fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;

c) fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;

d) svolge qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di Europol richiesto dal consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo o dal vicedirettore esecutivo per la formazione.

9. Il bilancio annuale del comitato scientifico per la formazione è assegnato a una linea di bilancio specifica di Europol.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Sezione 4

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 4

soppressa

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 21

Istituzione

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo.

Articolo 22

Funzioni e organizzazione

1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione.

2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;

b) assieme al consiglio di amministrazione, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

c) fatte salve le funzioni del direttore esecutivo di cui all'articolo 19, assiste e consiglia il direttore esecutivo in merito

all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.

7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Europol può ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da sistemi di informazione nazionali, dell'Unione o internazionali, anche tramite

Emendamento

3. Europol può ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da sistemi di informazione nazionali, dell'Unione o internazionali, anche tramite

accesso **diretto** informatizzato, nella misura in cui lo consentano strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni. L'accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

accesso informatizzato, nella misura in cui lo consentano strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali **e qualora sia possibile dimostrare la necessità e la proporzionalità di tale accesso per lo svolgimento di una funzione di competenza di Europol**. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni.

Esse definiscono gli obiettivi, le categorie di dati personali nonché le finalità, i mezzi e le procedure da seguire per il recupero e il trattamento delle informazioni, nel rispetto della legislazione e dei principi vigenti in materia di protezione dei dati. L'accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura **strettamente necessaria e proporzionata** per lo svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

1. Per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, **paragrafi 1 e 2**, Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali, solo a fini di:

a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti tra informazioni;

Emendamento

1. Per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali.

I dati personali possono essere trattati solo a fini di:

a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti **o altri nessi pertinenti** tra informazioni **limitatamente a**;

i) persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate

- b) analisi strategiche o tematiche;
- c) analisi operative in casi specifici.

2. Le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate

per un siffatto reato;

ii) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati;

- b) analisi strategiche o tematiche;
- c) analisi operative in casi specifici:

Tali compiti sono svolti nel rispetto dei seguenti criteri:

- i controlli di cui alla lettera a) sono svolti conformemente alle necessarie garanzie in materia di protezione dei dati e forniscono, in particolare, motivazioni sufficienti per giustificare la richiesta dei dati e le relative finalità. Sono inoltre adottate le misure necessarie per assicurare che solo le autorità inizialmente responsabili della raccolta dei dati possano in seguito modificarli;

- per ciascun caso di analisi operativa di cui alla lettera c) si applicano le seguenti garanzie specifiche:

i) è definita una finalità specifica; i dati personali possono essere trattati soltanto se pertinenti a detta finalità specifica;

ii) tutte le operazioni di corrispondenza incrociata svolte dal personale Europol sono specificamente motivate; il recupero dei dati a seguito di una consultazione è rigorosamente limitato al minimo necessario e specificamente motivato;

iii) soltanto il personale autorizzato preposto alla finalità per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti può modificarli.

Europol documenta opportunamente tali operazioni. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del responsabile della protezione dei dati e del garante europeo della protezione dei dati a scopo di verifica della legittimità dell'operazione di trattamento.

2. Le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate

nell'allegato 2.

nell'allegato 2.

2 bis. In casi eccezionali Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, stabilisce le condizioni per il trattamento di questi dati, in particolare per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo, nonché i termini di tempo per la loro archiviazione e cancellazione, che non possono superare i sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 34.

2 ter. Il garante europeo della protezione dei dati redige orientamenti che specificano le finalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la finalità per la quale tali informazioni sono trattate, conformemente all'articolo 24. ***Se non lo fa, Europol definisce la pertinenza delle informazioni e la finalità del trattamento.*** Europol può trattare informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzato dal fornitore dei dati.

Emendamento

1. Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la finalità ***specificata e ben definita*** per la quale tali informazioni sono trattate, conformemente all'articolo 24. Europol può trattare informazioni per una finalità ***specificata ed esplicita*** diversa da quella per la quale sono state fornite solo se ***esplicitamente*** autorizzato dal fornitore dei dati ***conformemente al diritto applicabile.***

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis

Valutazione d'impatto della protezione dei dati

1. Prima di qualsiasi trattamento di dati personali, Europol effettua una valutazione d'impatto dei sistemi e delle procedure di trattamento previsti in relazione alla protezione dei dati personali e la trasmette al garante europeo della protezione dei dati.

2. La valutazione contiene almeno una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone cui si riferiscono i dati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure e i meccanismi di sicurezza volti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi delle persone cui si riferiscono i dati e di altre persone interessate.

Emendamento 131

**Proposta di regolamento
Articolo 26**

1. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni.

1. Gli Stati membri, **qualora possano motivarne la necessità ai fini del legittimo svolgimento dei loro compiti**, hanno accesso a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni.

2. Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite **ai fini** di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro **che l'ha fornita a Europol**.

3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite **per una finalità specifica** di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol **informa il fornitore delle informazioni e** avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione **del fornitore delle informazioni a Europol e nella misura necessaria allo svolgimento legittimo dei compiti** dello Stato membro **interessato**.

3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i riscontri positivi (hit) e le informazioni consultate conformemente all'articolo 43.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Accesso di Eurojust **e dell'OLAF** alle informazioni di Europol

1. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust **e l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)**, nell'ambito **dei rispettivi mandati, possano** accedere a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali

Emendamento

Accesso di Eurojust alle informazioni di Europol

1. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust, nell'ambito **del suo mandato, possa** accedere a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Qualora un'interrogazione effettuata

dati. Qualora un'interrogazione effettuata da Eurojust **o dall'OLAF** riveli la presenza di una corrispondenza con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato.

2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust **e l'OLAF**, nell'ambito **dei rispettivi mandati, abbiano** accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite **ai fini** di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che l'ha fornita a Europol.

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust **o dell'OLAF, rispettivamente,** corrispondono con quelle trattate presso Europol.

4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale, **e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale,** autorizzati ad effettuare tali ricerche.

5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di

da Eurojust riveli la presenza di una corrispondenza con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato.

2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust, nell'ambito **del suo mandato, abbia** accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite **per una finalità specifica** di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che l'ha fornita a Europol. **In caso di hit, Eurojust specifica di quali dati necessiti, ed Europol può dividerli soltanto nella misura in cui i dati che hanno generato l'hit sono necessari per lo svolgimento legittimo dei suoi compiti. Europol provvede a registrare le informazioni alle quali è stato fornito l'accesso.**

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust corrispondono con quelle trattate presso Europol.

4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale autorizzati ad effettuare tali ricerche.

5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di

coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust **o dell'OLAF**, Europol informa **questi ultimi** e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust **o l'OLAF** si **consultano** con Europol.

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i membri del suo personale, **e l'OLAF** **rispettano** le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust, Europol informa **quest'ultimo** e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si **consulta** con Europol.

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i membri del suo personale, **rispetta** le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

6 bis. Europol e Eurojust si informano reciprocamente se, dopo la consultazione dei rispettivi dati, vi sono indicazioni che i dati siano errati o in conflitto con altri dati.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se Europol, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato membro informazioni che lo riguardano e tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore dei dati che ha limitato l'accesso e **cerca di ottenerne** l'autorizzazione alla condivisione.

In mancanza di autorizzazione, le informazioni non possono essere condivise.

Emendamento

1. Se Europol, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato membro informazioni che lo riguardano e tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore dei dati che ha limitato l'accesso e **chiede** l'autorizzazione alla condivisione.

In mancanza di autorizzazione **esplicita**, le informazioni non possono essere condivise.

Nel caso in cui dette informazioni non siano soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, Europol informa comunque lo Stato membro fornitore delle informazioni in merito alla loro trasmissione.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 29

Testo della Commissione

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, **gli istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi**, le organizzazioni internazionali e le parti private.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1, escluse le parti private, **dati personali e trattarli**.
4. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 4, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi **obiettivi** e conformemente al presente capo. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che:

a) l'autorizzazione possa presumersi, non avendo lo Stato membro espressamente limitato la possibilità di trasferimenti successivi, oppure

b) lo Stato membro abbia previamente

Emendamento

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
3. Se **strettamente** necessario e **proporzionato** allo svolgimento **legittimo** dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere **e trattare dati personali detenuti** dalle entità di cui al paragrafo 1, escluse le parti private.
4. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 5, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi **compiti** e conformemente al presente capo, **e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi**. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso **preventivo ed esplicito**, a meno che:

b) lo Stato membro abbia previamente

autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali da parte degli Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo esplicito consenso di Europol.

autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali da parte degli Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo ***preventivo ed*** esplicito consenso di Europol ***e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi.***

5 bis. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento.

5 ter. Le informazioni ottenute da un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata in violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sono trattate.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 30

Testo della Commissione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario.

Emendamento

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, ***fatto salvo l'articolo 27***, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario. ***Europol rende pubblico l'elenco delle istituzioni e degli organismi dell'Unione con cui condivide le informazioni, inserendo tale elenco sul suo sito Internet.***

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Tali accordi di cooperazione sono modificati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sostituiti da un accordo successivo a norma della lettera b).

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Emendamento

Il garante europeo della protezione dei dati è tempestivamente consultato prima e durante i negoziati relativi all'accordo internazionale di cui alla lettera b) e, in particolare, prima dell'adozione del mandato negoziale nonché della conclusione dell'accordo.

Europol rende pubblico l'elenco regolarmente aggiornato degli accordi internazionali e di cooperazione che ha concluso con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, pubblicandolo sul suo sito Internet.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:

a) il trasferimento **dei dati è assolutamente** necessario per salvaguardare gli interessi **fondamentali di uno o più Stati membri nel quadro degli obiettivi di Europol;**

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo, **nel rispetto degli obblighi di discrezione, riservatezza e proporzionalità che gli incombano**, può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:

a) il trasferimento **è** necessario per salvaguardare gli interessi **vitali dell'interessato o di un terzo, oppure**

b) il trasferimento *dei dati è assolutamente* necessario per *evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;*

c) il trasferimento è *altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia* di un *interesse pubblico rilevante, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria,* oppure

d) il trasferimento è necessario per *salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo.*

Inoltre il *consiglio di amministrazione, di concerto con il* garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), *tenuto conto dell'esistenza di* garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile.

b) il trasferimento è necessario per *salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro o del paese terzo che trasferisce i dati personali, oppure*

c) il trasferimento *dei dati è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica* di uno *Stato membro o di un paese terzo,* oppure

d) il trasferimento è necessario, *in singoli casi,* per *prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure*

d bis) il trasferimento è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

Il direttore esecutivo tiene in tutti i casi conto del livello di protezione dei dati applicabile nel paese terzo o organizzazione internazionale in questione, considerando la natura dei dati, la loro finalità, la durata del trattamento previsto, le disposizioni generali o specifiche in materia di protezione dei dati vigenti nel paese e se sono state accettate o meno condizioni specifiche richieste da Europol in merito ai dati.

Non sono previste deroghe per i trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali di dati.

Inoltre il garante europeo della protezione dei dati può autorizzare un *trasferimento o un* complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), *prestando adeguate* garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo informa **senza indugio** il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti a norma del presente articolo.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché siano pervenuti attraverso:

Emendamento

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché **non** siano pervenuti **direttamente dalle parti private ma unicamente** attraverso:

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Europol non contatta **direttamente** parti private per ottenere dati personali.

Emendamento

3. Europol non contatta parti private per ottenere dati personali.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Europol non contatta **direttamente** persone private per ottenere informazioni.

Emendamento

3. Europol non contatta persone private per ottenere informazioni.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo equo e **lecito**;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; **il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini**;
- c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite;
- d) esatti e, **se necessario**, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Emendamento

1. I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo **lecito**, equo, **trasparente** e **verificabile nei confronti dell'interessato**;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; **essi sono trattati solo se, e nella misura in cui, le finalità non possono essere conseguite attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali**;
- d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore **a quello necessario** al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

e bis) trattati in modo da consentire effettivamente all'interessato di esercitare i suoi diritti;

e ter) trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche o organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

e quater) trattati unicamente da personale debitamente autorizzato che li utilizza per lo svolgimento dei propri compiti.

1 bis. Europol rende accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata *per quanto possibile* dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

Emendamento

1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'informazione che proviene da uno Stato membro è valutata *per quanto possibile* dallo Stato membro che l'ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri:

Emendamento

2. L'informazione che proviene da uno Stato membro è valutata dallo Stato membro che l'ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri:

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol **cerca per quanto possibile di stabilire** l'affidabilità della fonte o dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4).

Emendamento

4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol **stabilisce** l'affidabilità della fonte o dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4).

Emendamento 148

**Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione **di cui ai paragrafi 1 e 2.**

Emendamento

6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione **X) e 4).**

Emendamento 149

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. È vietato il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere

Emendamento

1. È vietato il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto, salvo che sia strettamente necessario **e debitamente giustificato** per

forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

Emendamento

2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica **o sociale**, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia strettamente necessario **e debitamente giustificato** per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Una decisione che comporti conseguenze giuridiche per l'interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell'Unione o, **se necessario**, dal garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento

4. Una decisione che comporti conseguenze giuridiche per l'interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell'Unione o dal garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati

Emendamento

5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a

membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che sia strettamente necessario in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che sia strettamente necessario **e debitamente giustificato** in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. **La trasmissione avviene conformemente alle disposizioni di cui al capo VI del presente regolamento.**

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati solo per il tempo necessario **al conseguimento dei suoi obiettivi.**

Emendamento

1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati solo per il tempo **strettamente** necessario **alle finalità perseguite del trattamento.**

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato;

Emendamento

a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso **esplicito e scritto** dell'interessato.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori;

Emendamento

c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori **ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;**

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso);

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default

- 1. Europol attua le adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e assicuri la protezione dei diritti dell'interessato.***
- 2. Europol attua meccanismi per garantire che, di default, siano trattati solo i dati personali necessari alle finalità del trattamento.***

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 ter

Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati

- 1. In caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza***

indebiti ritardi e, ove possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Su richiesta, Europol fornisce una giustificazione motivata nei casi in cui la notifica non sia avvenuta entro 24 ore.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 procede almeno a:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati e le categorie e il numero di registrazione dei dati in questione;

b) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

c) descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

3. Europol documenta le violazioni dei dati personali, inclusi i fatti riguardanti la violazione, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità con il presente articolo.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 quater

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Laddove la violazione dei dati personali di cui all'articolo 38 ter sia suscettibile di compromettere la protezione dei dati personali o della vita privata dell'interessato, Europol comunica la violazione dei dati personali all'interessato senza indebiti ritardi.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e riporta l'identità e i recapiti del responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 44.

3. La comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato non è prevista se Europol dimostra al garante europeo della protezione dei dati, in modo da questi giudicato soddisfacente, di avere attuato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure sono state applicate ai dati personali oggetto della violazione. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

4. La comunicazione all'interessato può essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui costituisca una misura necessaria e commensurata agli interessi legittimi dell'interessato:

a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;

d) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol. Se è in corso un trattamento, Europol fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

Emendamento

1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol. Se è in corso un trattamento, Europol fornisce all'interessato **almeno** le seguenti informazioni:

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari cui vengono comunicati i dati;

Emendamento

b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ***al periodo di conservazione dei dati***, ai destinatari cui vengono comunicati i dati;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'indicazione della base giuridica per il trattamento dei dati;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) l'esistenza del diritto di richiedere a Europol la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) una copia dei dati in corso di trattamento.

Emendamenti 165 e 234

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'interessato che desideri esercitare il diritto di accesso può presentare, **senza costi eccessivi**, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

Emendamento

2. L'interessato che desideri esercitare il diritto di accesso può presentare, **gratuitamente**, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento. **Europol conferma il ricevimento della domanda.**

Emendamento 166

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla **domanda**.

Emendamento

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento **della domanda dell'autorità nazionale**, Europol risponde alla **stessa**.

Emendamento 167

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

5. **L'accesso ai dati personali è negato o limitato ove ciò** sia necessario per:

Emendamento

5. **La comunicazione di informazioni in risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto parziale o totale** sia necessario per:

Emendamento 168

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

L'eventuale decisione di limitare o negare la trasmissione delle informazioni richieste tiene conto dei diritti fondamentali e degli interessi

dell'interessato.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano rettificati se inesatti e, ***laddove possibile e necessario***, siano completati o aggiornati.

Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano rettificati se inesatti e siano completati o aggiornati.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europol sono stati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultimo provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco.

Emendamento

4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europol sono stati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultimo provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco ***e informa, se del caso, i fornitori dei dati.***

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Europol conserva i dati personali in modo che possano essere rettificati e cancellati.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La responsabilità della qualità dei dati personali conformemente all'articolo 34,

Emendamento

2. La responsabilità della qualità dei dati personali conformemente all'articolo 34,

lettera d), incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico.

lettera d), incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico. ***Gli organismi dell'Unione sono responsabili della qualità dei dati fino al momento del trasferimento incluso.***

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. La responsabilità ***della liceità del trasferimento*** incombe:

Emendamento

4. La responsabilità ***dei principi di protezione dei dati applicabili*** incombe:

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Europol verifica la competenza del destinatario e valuta la necessità del trasferimento dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, Europol chiede ulteriori informazioni al destinatario. Il destinatario assicura che la necessità di trasferimento dei dati possa essere verificata. Il destinatario procede al trattamento dei dati unicamente alle finalità per cui questi gli sono stati trasmessi.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il trattamento di dati personali ***che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione*** è soggetto a controllo

Emendamento

1. Il trattamento di dati personali ***in ogni insieme di operazioni di trattamento che perseguono un'unica finalità o più***

preventivo qualora:

finalità connesse nell'ambito delle sue attività fondamentali è soggetto a controllo preventivo qualora:

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. La decisione in questione è notificata a Europol prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

Emendamento

Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso ***in qualsiasi momento*** fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. ***Non sono ammesse più di due proroghe.*** La decisione in questione è notificata a Europol prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.

Emendamento

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, ***il recupero***, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire, in maniera indipendente, **la liceità del trattamento dati e il rispetto** delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali;

Emendamento

a) garantire, in maniera indipendente, **l'applicazione interna** delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera e

Testo della Commissione

e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;

Emendamento

e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati, **con particolare riferimento alle operazioni di trattamento di cui all'articolo 42**;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) agire da punto di contatto per le domande di accesso a norma dell'articolo 39;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento effettuate da Europol, incluse, se pertinenti, le informazioni riguardanti le finalità, le categorie di dati, i destinatari, i termini per il blocco e la cancellazione, i trasferimenti a paesi terzi o organizzazioni internazionali e le misure di sicurezza;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) tenere un registro degli incidenti e delle violazioni della sicurezza che riguardano i dati personali operativi o amministrativi.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda ***i dati personali del personale Europol e*** i dati personali amministrativi.

8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. ***Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta.***

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di responsabile della protezione

11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di responsabile della protezione

dei dati. Tali norme di attuazione riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati ottiene da Europol il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno accesso ai dati personali trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

dei dati. Tali norme di attuazione riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati ottiene da Europol il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno accesso ai dati personali trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. ***Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta.***

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. Il responsabile della protezione dei dati dispone delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati ***entro un termine ragionevole***;

b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati ***senza indugio***;

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;

f) ***proporre al consiglio di amministrazione di vietare totalmente o in parte*** trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Tale rapporto include informazioni statistiche riguardanti reclami, indagini, accertamenti, il trattamento di informazioni sensibili, i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, il controllo e le notifiche preventivi e l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3.

Tale rapporto è trasmesso e presentato al gruppo congiunto di controllo parlamentare ed è altresì trasmesso al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali. Sulla base del rapporto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere al garante europeo della protezione dei dati di intraprendere ulteriori azioni per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Nei casi di cui al paragrafo 1, il*** garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del

Emendamento

2. ***Il garante europeo della protezione dei dati, se del caso, si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità nazionali di protezione dei dati nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Tenuto debito conto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento delle***

presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

attività in cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati, i membri e il personale delle autorità nazionali di protezione dei dati hanno pari poteri a quelli riportati all'articolo 46, paragrafo 4, e sono soggetti al medesimo obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 6. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali riguardo a tutte le questioni per loro rilevanti.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In caso di questioni specifiche che concernono dati provenienti da uno o più Stati membri, il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate. Il garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori

provvedimenti da adottare prima che le competenti autorità di controllo nazionali interessate non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante non inferiore a due mesi. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate prima di procedere a una delle azioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettere da e) a h). Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate entro il termine inferiore a due mesi specificato dal garante. Qualora non intenda seguire la posizione delle autorità di controllo nazionali, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata. Il

garante europeo della protezione dei dati si astiene dall'adottare azioni se tutte le autorità di controllo nazionali gli hanno comunicato una posizione negativa.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Le** autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono **a seconda delle necessità**. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Emendamento

3. **I capi delle** autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono **a cadenza almeno annuale per discutere le questioni strategiche o generali o di altro tipo di cui ai paragrafi 1 e 2**. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione

Dati personali amministrativi **e dati del personale**

Emendamento

Dati personali amministrativi

Emendamento 197

Proposta di regolamento Articolo 48

Testo della Commissione

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i **dati personali dei membri del personale Europol e ai** dati personali amministrativi detenuti da Europol.

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali amministrativi detenuti da Europol.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all'articolo 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente ***interessato***. ***La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.***

Emendamento

2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all'articolo 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro ***o degli Stati membri*** da cui provengono i dati o dello Stato membro ***o degli Stati membri*** direttamente ***interessati***.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati ***si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente***, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati.

Emendamento

3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati, ***si accerta che il trattamento dei dati nello Stato membro interessato sia stato lecito e che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente.***

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 53

Testo della Commissione

Controllo parlamentare

Emendamento

Controllo parlamentare ***congiunto***

1. Il meccanismo di controllo delle attività

di Europol da parte del Parlamento europeo, congiuntamente ai parlamenti nazionali, assume la forma di un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto, da istituire nell'ambito della commissione competente del Parlamento europeo, composto da tutti i membri della citata commissione, da un rappresentante della commissione competente dei parlamenti nazionali per ciascuno Stato membro e da un supplente. Gli Stati membri con sistemi parlamentari bicamerali possono invece essere rappresentati da un rappresentante per ciascuna camera.

2. Le riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono sempre convocate dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e hanno luogo nei locali dello stesso. Le riunioni sono copresiedute dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e dal rappresentante del parlamento nazionale dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio.

3. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto verifica l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in relazione al loro impatto sui diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.

4. A tal fine, il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita le seguenti funzioni:

*1. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo compaiono dinanzi al **Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali**, su richiesta di **questi**, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto **dell'obbligo** del segreto e della riservatezza.*

2. Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in

*a) il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione compaiono dinanzi al **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, su richiesta di **questo**, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto, **se del caso, degli obblighi** del segreto e della riservatezza. **Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, se del caso;***

b) il garante europeo della protezione dei dati compare dinanzi al gruppo di

associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento.

controllo parlamentare congiunto, su richiesta di questo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare la protezione dei dati personali, nelle operazioni di Europol, tenendo conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza.

Alle riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono presentati e discussi i seguenti documenti:

- i progetti di programma annuale di lavoro e di programma pluriennale di lavoro, di cui all'articolo 15;*
- la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all'articolo 14;*
- il rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati sulle attività di vigilanza riguardanti Europol, di cui all'articolo 46;*
- la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione per esaminare l'efficacia e l'efficienza di Europol, di cui all'articolo 70.*

Le seguenti persone compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto su sua richiesta:

- i candidati prescelti per il posto di direttore esecutivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2;*
- il direttore esecutivo qualora sussista l'intenzione di prorogare il suo mandato, come disposto all'articolo 56, paragrafo 5;*
- il direttore esecutivo affinché riferisca in merito all'espletamento delle loro funzioni.*

Il presidente del consiglio di amministrazione informa il gruppo di controllo parlamentare congiunto prima di rimuovere il direttore esecutivo dal suo incarico e comunica le ragioni alla base di tale decisione.

3. Oltre agli obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente

5. Inoltre Europol trasmette al **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, a titolo

regolamento, Europol trasmette al **Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali**, a titolo informativo, tenuto conto degli *obbligo* del segreto e della riservatezza:

- a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

informativo, tenuto conto, *se del caso*, degli *obblighi* del segreto e della riservatezza:

- a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

6. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere qualsiasi documento pertinente necessario allo svolgimento dei suoi compiti, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001^{1 bis} e la regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo.

7. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sulle attività di vigilanza relative a Europol per il Parlamento europeo.

^{1 bis} *Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).*

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 54

Testo della Commissione

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, al **Parlamento europeo** e ai suoi rappresentanti **può essere** concesso, su richiesta, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili

Emendamento

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, al **gruppo di controllo parlamentare congiunto** e ai suoi rappresentanti **è** concesso, su richiesta, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non

non classificate trattate da Europol o mediante esso.

2. *L'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme ai principi di base e alle norme minime di cui all'articolo 69. Le modalità di accesso sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.*

classificate trattate da Europol o mediante esso *e, se del caso, previa autorizzazione del fornitore di dati.*

2. *Data la natura sensibile e classificata di tali informazioni, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme alla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo^{1 bis}. Ulteriori modalità di accesso possono essere disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.*

^{1 bis} *Come previsto dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013.*

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'autorità che ha il potere di nomina sfrutta appieno le possibilità offerte dallo statuto dei funzionari e assegna al personale specializzato, quali gli esperti informatici, un gruppo di funzioni e un grado superiori a seconda della loro qualifica per svolgere in modo ottimale i compiti dell'Agenzia conformemente all'articolo 4.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto *dalla* Commissione, seguendo una procedura di

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, *conformemente a una procedura di cooperazione, descritta in appresso:*

selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

a) sulla base di un elenco di tre candidati proposto da un comitato composto dal rappresentante della Commissione al consiglio di amministrazione e da altri due membri di tale consiglio, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, i candidati sono invitati, prima della nomina, a comparire dinanzi al Consiglio e al gruppo di controllo parlamentare congiunto e a rispondere alle loro domande;

b) il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il Consiglio esprimono poi i loro pareri e indicano il loro ordine di preferenza;

c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni.

Emendamento

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, ***e previo parere del gruppo di controllo parlamentare congiunto***, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore

Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore

esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo *può essere* invitato a rendere una dichiarazione dinanzi *alla commissione competente del Parlamento europeo* e a rispondere alle domande dei membri *di tale commissione*.

esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo *è* invitato a rendere una dichiarazione dinanzi *al gruppo di controllo parlamentare congiunto* e a rispondere alle domande dei *suoi* membri.

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione *presa su proposta della Commissione*.

Emendamento

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione *illustrando la medesima al gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio*.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è assistito da *quattro* vicedirettori esecutivi, *di cui uno responsabile della formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione dell'accademia Europol e delle relative attività*. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è assistito da *tre* vicedirettori esecutivi. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle

Emendamento

2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle

spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, **al Parlamento europeo** e al Consiglio lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.

spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia **e presenta** alla Commissione, **al gruppo di controllo parlamentare congiunto** e al Consiglio **nonché ai parlamenti nazionali** lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Europol trasmette al **Parlamento europeo**, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

Emendamento

2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Europol trasmette **e presenta** al **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al **Parlamento europeo**, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

Emendamento

6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette **e presenta** il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le regole finanziarie applicabili a

Emendamento

1. Le regole finanziarie applicabili a

Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione. ***Tali deviazioni sono notificate al Parlamento europeo.***

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Considerata la specificità dei membri della rete di istituti nazionali di formazione, unici organismi con caratteristiche specifiche e competenze tecniche per svolgere le pertinenti attività di formazione, tali membri possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/201241 della Commissione.

Emendamento

soppresso

⁴¹ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

Emendamento 213

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Ai*** documenti in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/200143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

1. ***A tutti i*** documenti ***amministrativi*** in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/200143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴³ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁴³ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Emendamento 214

Proposta di regolamento Paragrafo 67 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Europol pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del suo consiglio di amministrazione e degli esperti interni ed esterni, unitamente alle dichiarazioni di interesse e ai curriculum vitae degli stessi. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono sempre pubblicati. Europol può limitare la pubblicazione di documenti su base temporanea o permanente qualora tale pubblicazione rischi di compromettere lo svolgimento dei suoi compiti, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza;

Emendamento 215

**Proposta di regolamento
Articolo 67 bis (nuovo)**

Articolo 67 bis

Notifica previa e meccanismo d'allerta

La Commissione attiva un sistema di allarme qualora abbia seri motivi per temere che il consiglio di amministrazione si appresti ad adottare decisioni che sarebbero non conformi al mandato di Europol, contrarie al diritto dell'Unione o in contraddizione con gli obiettivi politici dell'UE. In tal caso, la Commissione solleva formalmente la questione in sede di consiglio di amministrazione e chiede a quest'ultimo di astenersi dall'adozione della decisione interessata. Ove il consiglio di amministrazione rifiuti di soddisfare tale richiesta, la Commissione informa formalmente il Parlamento europeo e il Consiglio per consentire una rapida reazione. La Commissione può chiedere al consiglio di amministrazione di astenersi dall'attuare la decisione controversa fintanto che la questione sia ancora oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni.

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Emendamento

1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro ***nonché il funzionamento dei meccanismi di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.*** La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al ***Parlamento europeo***, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione.

Emendamento

2. La Commissione trasmette ***e presenta*** la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo ***e, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento, al gruppo di controllo parlamentare congiunto***, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione. ***Inoltre, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali ogni altra informazione eventualmente richiesta riguardante la valutazione.***

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Europol in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

Emendamento

3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Europol in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento ***secondo la procedura legislativa ordinaria.***

Emendamento 219

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI ***e da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.***

Emendamento

1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, l'accordo di sede concluso in base alla decisione 2005/681/GAI cessa di avere efficacia dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di CEPOL istituito in base all'articolo 10 della decisione 2005/681/GAI scade il [data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

soppresso

(1) –

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il consiglio di amministrazione elabora disposizioni dettagliate in merito alla procedura di cui all'articolo 67 bis e le presenta alla Commissione ai fini dell'approvazione.

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il direttore esecutivo di CEPOL

soppresso

nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, la responsabilità di vicedirettore esecutivo per la formazione di Europol. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, almeno 8 milioni di EUR di spese di esercizio di Europol sono riservati alla formazione di cui al capo III.

Emendamento

soppresso

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 77

Testo della Commissione

Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI *e la decisione 2005/681/GAI.*

I riferimenti *alle decisioni abrogate* si intendono fatti al presente regolamento.

Emendamento

Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI.

I riferimenti *alla decisione abrogata* si intendono fatti al presente regolamento.

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI **e della decisione 2005/681/GAI** sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), **e della decisione 2005/681/GAI, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)**, rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento.

Emendamento

1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Allegato 1 – trattino 27

Testo della Commissione

– abuso e sfruttamento sessuale delle donne e **dei** minori.

Emendamento

– abuso e sfruttamento sessuale delle **persone, in particolare di** donne e minori.